

**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

**ON.LE TRIBUNALE DI ROMA\* SEZIONE LAVORO**

**Ricorre ex 414 c.p.c.**

PICARIELLO IVAN (PCRVNI79E25A783O) nato il 25.05.1979 a Benevento e residente in Taurasi (AV) alla Piazza Plebiscito, rappresentato e difeso in virtù di procura resa in calce all'originale del presente atto dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) del Foro di Avellino, presso il cui indirizzo pec: [vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it) è el.te dom.to, dichiarando sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 c.p.c. anche al numero fax: 0825/062944 ovvero all'indirizzo di p.e.c.: [vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it);

- *ricorrente*

**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- *resistenti*

**in punto**

di riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione del servizio di leva, reso non in costanza di impiego, in relazione alle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA triennio 2021/2024, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento illegittimo.

**PAROLE CHIAVE: Graduatorie ATA terza fascia – Servizio militare non in costanza di nomina – Punteggio - Mancato riconoscimento.**

**INDICE**

1. **LA PREMESSA.**
2. **CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.**
3. **CONCLUSIONI.**
4. **L'INDICE DEI DOCUMENTI.**

\*\*\*

**1. LA PREMESSA**

**1.** In occasione della pubblicazione del D.M. n. 50/2021 che ha disposto la riapertura delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024, PICARIELLO ha presentato Domanda di aggiornamento per le Graduatorie di Circolo e di Istituto



di III fascia per il personale ATA per la Provincia di Avellino ([DOC. 01](#)).

✓ In calce alla Domanda ha dichiarato “*di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva: OBBLIGHI ASSOLTP*”. **Ha chiesto, quindi, che gli venisse riconosciuto il suddetto servizio di leva svolto successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle predette graduatorie** ([DOC. 02](#) e [DOC.03](#))

**4.** Tuttavia, il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ha inserito il ricorrente all’interno della graduatoria con il solo punteggio di 14,37 per i profili di AT e di AA e 18,42 per il profilo di CS, valutando il servizio militare nella sola misura di 0,60 punti ([DOC. 04](#)).

\*

È, pertanto, il caso del presente atto con il quale il Sig. Ivan PICARIELLO, con il ministero del sottoscritto difensore, impugna e contesta le determinazioni delle resistenti amministrazioni per le seguenti

## **2. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 569 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL’ART. 52 COSTITUZIONE; DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE ART. 3 COSTITUZIONE.**

L’Allegato A DM. n. 50/2021 “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva*” ([DOC. 05](#)).

Quindi, il MINISTERO opera un distinguo tra il personale che ha svolto il servizio militare in costanza di rapporto di impiego ed il personale che ha svolto lo stesso servizio non in costanza di nomina. E, quindi, valuta il servizio militare svolto dai primi 6.00 punti ed il servizio militare svolto dai secondi 0.60 punti.

➤ **Tali disposizioni, tuttavia, si pongono in contrasto con le norme di rango superiore e con l’art. 52 della Costituzione e, pertanto, per quanto in appresso si dirà dovranno essere disapplicate dall’Ill.mo Giudicante.**



\*

Ma si proceda con ordine.

L'art. 84 D.P.R. 417/1974 prevedeva che *“Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo”*.

Tuttavia, con la riforma del servizio militare di leva, la legge n. 958/86 dispose all'art. 20 che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato a tutti gli effetti (*“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*). In sostanza, il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, **deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.**

E in effetti, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”** (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), **la legge ha equiparato il servizio militare, al servizio svolto, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.**

Infatti, la valutabilità, come servizio, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 569, comma 3, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 a mente del quale *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Ora, sia l'art. 569 citato che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la **“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”** **SENZA OPERARE ALCUN DISTINGUO TRA IL SERVIZIO SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA ED IL SERVIZIO NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA**, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui *“l'adempimento del servizio militare*



*di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

In tale direzione, il D.Lgs. n. 66/2010, all'art. 2050, prevede che *"1.I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

La valutabilità PIENA è logicamente collegata al fatto che *"chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi"* (Corte di Cassazione, ordinanza n. 5679 del 2.3.2020).

Infatti, il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio. In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare "la posizione di lavoro" del cittadino, **le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze** proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'impiego, alle medesime condizioni del servizio scolastico e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La condizione richiesta dal D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'attività lavorativa, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.



E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo" ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

\*\*\*

**I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020). LA SENTENZA N. 13889/2018 TRIBUNALE DI MESSINA E LA SENTENZA N. 458/2022 TRIBUNALE DI BENEVENTO.**

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MI) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è statoproposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi degli articoli 485 e 569 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali



con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

**Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/09, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010.** In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: *“[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, commasecondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativa della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”*.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

**Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 14,37 per il profilo di AT; 14,37 per il profilo di AA e 18,42 per il profilo di CS, ma 19,77 per il profilo di AT; 19,77 per il profilo di AA e 23,82 per il profilo di CS.**

\*

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e





5.9.2003, n. 4977).

**L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.**

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria con particolare riferimento all'intestato Tribunale (Tribunale di Roma, sentenza n. 5031/2023; *idem*, sentenza 23.6.2023 e sentenza n. 9721/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Benevento sentenza n. 458/2022 [DOC. 06](#)).

**Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.) e con la successiva ordinanza n. 33151 del 28.4.2021 (n. 27265/2015), ha respinto i ricorsi incardinati dal Ministero dell'Istruzione su identica fattispecie, affermando che “è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, *il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.***

\*\*\*

**Appare evidente, dunque, che il Sig. PICARIELLO avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio e avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente 6 punti in luogo di 0,6 punti per il servizio militare.**

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, Ivan PICARIELLO come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,



## **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale Civile di ROMA Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

### **3. CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione del DM. n.50/2021 e delle allegate Tabelle di Valutazione Titoli nonché del provvedimento che ha negato il riconoscimento del richiesto punteggio, ove esistente:

**- ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL RICORRENTE alla valutazione nella graduatoria di circolo ed istituto III fascia ATA, del servizio del servizio di leva obbligatorio nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di servizio scolastico e quindi ordinare al Ministero di riconoscere e/o integrare il punteggio del predetto servizio militare (pari a complessivi punti 6) di ulteriori 5,40 punti, valevoli per le graduatorie ATA triennio 2021/2024;**

- per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;

**- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.**

Spese e competenze integralmente rimesse, oltre C.P.A. al 4% e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da detrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. **Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.**

\*\*\*

### **4. INDICE DEI DOCUMENTI**

Si chiede di essere ammessi a provare le circostanze dedotte in fatto ed in diritto attraverso i seguenti documenti:

1) domanda di aggiornamento aa.ss. 2021/2024;

2) Diploma;

3) Foglio di congedo;

4) Graduatorie ATA triennio 21/24;

5) DM. n. 50/2021 con all.te tabelle di valutazione dei Titoli;





**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

*Studio Legale e Commerciale Salvatore*

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

[vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

## 6) Giurisprudenza.

Sono espressamente fatti salvi e riservati tutti gli altri diritti, anche di natura economica, qui non ancora azionati nei confronti delle Amministrazioni resistenti. AI FINI DEL VERSAMENTO DEL C.U., SI DICHIARA CHE IL VALORE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA È INDETERMINATO E CHE IL C.U. E' DOVUTO NELLA MISURA DI 259,00 EURO.

ROMA,

avv. Vincenzina SALVATORE

